

Lettera i), art 3, Legge n. 396/67

TARIFFARIO MINIMO PER LE FUNZIONI DI PERITO ED ARBITRATORE IN ORDINE A TUTTE LE ATTRIBUZIONI MENZIONATE DALL'ART 3 DELLA LEGGE N. 396/67

In tutti i casi non previsti nella presente tariffa o in altri tariffari specifici, per le indagini che è chiamato a svolgere con la funzione di perito o arbitratore, al biologo sono corrisposti onorari a vacanza o a percentuale.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è usato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Il testo dell'art 45 della legge 24 maggio 1967, n. 396 (Ordinamento della professione di biologo) è il seguente:

- **Art. 45 (Tariffe professionali).** - La tariffa professionale degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese ai biologi sono stabiliti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per la sanità, su proposta del consiglio dell'Ordine.

Il testo vigente dell'art. 17, comma 3 della legge 30 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente

- **Art. 17 (Regolamenti), comma 3.** Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

Nota all'art. 8:

Il testo dell'art. 2232 del codice civile è il seguente:

- **Art 2232 (Esecuzione dell'opera).** - Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti ed ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione.